Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 — Roma — Mercoledì 8 Luglio — Numero 159

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	**AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero* 254 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Prestiti e società cooperative per le case popolari

—

Art. 1

Le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate a concedere prestiti per la costruzione e per l'acquisto di case popolari, oltre i limiti che, a tenore dell'art. 16 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sono fissati nel rispettivo statuto per mutui o conti correnti con ipoteca, determinando anche per essi, mediante norme proposte dalle Casse di risparmio e approvate dal Ministero d'agricoltura, la proporzione massima con l'ammontare complessivo delle attività.

Sui prestiti di tale natura le Casse di risparmio potranno pattuire un interesse non superiore dell'1 1/4 per cento a quello che esse corrispondono sui depositi.

I Monti di pietà sono equiparati, per queste operazioni, alle Casse di risparmio, in conformità dell'art. 1 della legge 4 maggio 1898, n. 169.

Le Opere pie, in correlazione all'articolo 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorità tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, le somme libere da investirsi annualmente.

Su tali prestiti non potrà pattuirsi un interesse superiore a un mezzo per cento in più del reddito effettivo medio del consolidato italiano 5 per cento nell'anno precedente.

Tutte le imprese di assicurazione, indicate negli ultimi comma dell'articolo 5, sono autorizzate a far mutui per la costruzione di case popolari alle condizioni di questa legge e secondo le norme stabilite dal regolamento.

Eguale facoltà il Ministero di Agricoltura, potrà dare alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, istituita colla legge 17 luglio 1898, n. 350, e agli Istituti di risparmio e di credito pel solo scopo di costrurre le case popolari.

Ferme restando tutte le loro norme, anche agli Istituti di credito fondiario saranno estesi i benefici e le facoltà della presente legge per concedere mutui sulle case popolari sino ai 3/5 del valore di esse.

Art. 2.

I prestiti, considerati nell'articolo 1, possono essere fatti a società cooperative legalmente costituite, le quali: 1° abbiano per oggetto esclusivo la costruzione, l'acquisto e la vendita ai soci o la locazione ai soci e non soci di case popolari, oppure tengano

per questi fini una gestione distinta con bilancio separato e con garanzie speciali; 2° stabiliscano nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il quattro per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione, non possa distribuirsi agli azionisti per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale restituito e versato, dovendo il rimanente delle attività assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai.

Uguali facoltà sono riconosciute alle Società di mutuo soccorso, le quali costituiscano una sezione speciale per le case popolari.

Art. 3.

I prestiti concessi dalle Casse di risparmio e dagli altri Istituti, a norma dell'art. 1, alle Società per le case popolari, devono essere garantiti da prima ipoteca sulle case da queste possedute o vendute.

Si considerano come fatti su prima ipoteca i prestiti mediante i quali sono rimborsati i crediti già inscritti, quando, per effetto di tale rimborso, l'ipoteca dell'Istituto diventi prima.

CAPO II.

Caratteri delle case popolari. Vendita e locazione

—

Art. 4.

La casa popolare non potrà essere venduta o locata se non a famiglie o a persone le quali abbiano una entrata complessiva non superiore alla somma che sarà stabilita nel regolamento previsto dall'articolo 27, e che non potrà in verun caso eccedere le lire tremilacinquecento.

La concessione non sarà revocabile per le mutate condizioni economiche degli acquirenti o dei conduttori.

I caratteri delle case popolari saranno determinati dal regolamento secondo il loro valore desunto principalmente dagli elementi di costo e dal prezzo di vendita o secondo la misura della pigione, tenendo conto anche della densità della popolazione e dei valori locativi correnti nei singoli luoghi.

Nel regolamento saranno determinate, per le costruzioni da farsi, le norme e le condizioni igieniche e sanitarie, i limiti degli stipendi, delle mercedi o proventi diversi dei minori impiegati, operai, salariati, piccoli esercenti e delle altre classi assimilabili a questi, ai quali le case sono destinate.

Art 5.

Il compratore deve pagare il prezzo di acquisto della casa in rate annuali, semestrali, mensili, o quindicinali. Le rate comprendono l'interesse e una quota di ammortamento del capitale ovvero l'interesse e il premio per l'assicurazione di un capitale uguale al prezzo della casa, e, in entrambi i casi, l'onere ripartito dell'assicurazione per gli incendi da farsi a cura della Società costruttrice.

Gli interessi maturati sul capitale corrispondente al valore della casa, nel periodo tra il contratto per la costruzione di essa e la effettiva consegna, si computano nel prezzo di acquisto.

La durata delle annualità non dovrà superare 30 anni, e, in ogni caso, non dovrà protrarsi oltre il 65° anno di età del compratore.

L'assicurazione, oltre che presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, quando ne sia autorizzata per decreto reale, si stipula presso Istituti nazionali che, non avendo scopo di speculazione, non distribuiscono dividendi ad azionisti.

Le Società anonime di assicurazione, non mutue, che vogliano imprendere queste operazioni, dovranno costituire una sezione speciale e, detratte le spese generali determinate dal regolamento, assegnare il resto a beneficio degli assicurati.

Le dette Società d'assicurazione sono anche autorizzate a stipulare con i compratori o costruttori di case popolari, che pagano la loro abitazione con l'ammortamento, dei contratti di assicurazione temporanea aventi lo scopo di garantire alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro il periodo determinato, il pagamento delle annualità non ancora scadute.

CAPO III.

Agevolazioni fiscali

—

Art. 6.

Fermi restando gli articoli 10 e 12 delle disposizioni riguardanti le tasse sugli affari (legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*), e tutti gli altri provvedimenti a favore delle Società cooperative, sono ridotte al quarto di quelle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi, le tasse di registro e di negoziazione sugli atti costitutivi e modificativi delle Società indicate nell'art. 2, sulle delegazioni per la rappresentanza nelle assemblee sociali sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dalle Società stesse, sulle inserzioni obbligatorie nei fogli degli annunzi ufficiali, sui contratti di prestito, e le tasse sulle iscrizioni ipotecarie e sulle trascrizioni di ogni specie.

Sono parimenti ridotte al quarto le tasse ipotecarie e di registro per gli atti di assicurazione sulla vita e sulla loro cessione a garanzia della casa.

La tassa di registro, pagata dalle Società predette in ragione normale per l'acquisto delle aree, è ridotta alla misura di favore del presente articolo quando sulle aree acquistate sieno costruite le case nelle condizioni previste dalla presente legge. In tal caso sarà rimborsata la eccedenza della tassa pagata.

Art. 7.

L'esenzione dalla imposta erariale e dalle sovrimposte provinciali e comunali, sancita dall'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, è estesa per le case popolari a cinque anni.

Perchè le case popolari possano essere ammesse al beneficio della esenzione quinquennale delle imposte erariali e delle sovrimposte devono concorrere le seguenti condizioni:

1° che le case appartengano a Società aventi i fini indicati da questa legge;

2° che i soci a cui saranno vendute o i soci e gli operai, ai quali saranno date in locazione, non sieno proprietari di altri fabbricati inscritti al catasto urbano gravati di più di lire 20 all'anno per imposta erariale principale.

Art. 8.

Ai mutui fatti a tenore e per i fini di questa legge dalle Casse di risparmio e dai Monti di pietà a Società cooperative per le case popolari o per la costruzione di case rurali sono estese le disposizioni dell'articolo 61 della legge per la imposta sui redditi della ricchezza mobile, testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021

Art. 9.

L'esenzione dell'imposta sul reddito dei fabbricati e la riduzione delle tasse di registro di assicurazione sono limitate alle case costruite e agli atti compiuti entro 15 anni dalla pubblicazione di questa legge.

Art. 10.

Qualora le Società per le case popolari o coloro ai quali le case sono state assegnate le destinassero a fini differenti da quelli indicati nella presente legge, si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari e le imposte e le tasse condonate saranno senz'altro ripetibili dall' Erario con privilegio tanto sul patrimonio delle Società quanto sulle case assegnate ai compratori.

CAPO IV.

Disponibilità delle case popolari e risoluzione del contratto

—

Art. 11.

Il compratore di una casa popolare non può alienarla a titolo oneroso o gratuito nel periodo di ammortamento del prezzo, se

non dopo che la Società costruttrice abbia dichiarato di rinunciare al diritto di prelazione e che le sia stata riservata la partecipazione nella plus valenza dello stabile, risultante dalla vendita a terzi.

Il diritto di prelazione si esercita pagando al compratore il prezzo di stima.

Per partecipazione alla plus valenza, dalla quale è sempre escluso il miglioramento apportato dal proprietario, si attribuisce alla Società metà della differenza fra il prezzo di rivendita della casa e quello della vendita precedente.

Durante il periodo dell'ammortamento del prezzo, il compratore di una casa popolare non potrà affittarla che a famiglie o persone considerate nell'articolo 4 e secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 12.

Sino al totale pagamento del prezzo della casa, non potranno essere apportate modificazioni allo stabile, nè imposte servitù senza il consenso della Società costruttrice e dell'istituto mutuante, nè potranno esservi inscritti oneri che non dipendano dalle garanzie prescritte dalla presente legge.

Art. 13.

In caso di mancato pagamento di una somma, che rappresenti nei primi quattro anni la quarta e successivamente la sesta parte delle annualità dovute, sulla semplice richiesta della Società costruttrice, il contratto si riterrà risoluto di diritto, ripassando alla Società la casa senza pagamento di tasse, e la Società potrà rivendere ad altri la casa secondo le norme della presente legge.

Qualora il prezzo di stima o la somma ottenuta dalla rivendita sia superiore al credito della Società, l'eccedenza sarà divisa per metà fra il debitore espropriato e la Società.

Agli atti occorrenti per la rivendita sono applicabili le disposizioni dell'articolo 6.

Il regolamento determinerà i modi per agevolare ai lavoranti ed impiegati il passaggio senza perdita della loro casa alla Società costruttrice e la risoluzione del contratto di assicurazione nei casi di necessario trasferimento.

Art. 14.

Compiuto il pagamento del prezzo della casa, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria deve esser fatta senza spesa dal conservatore delle ipoteche nelle forme stabilite dagli articoli 2033 e successivi del Codice civile.

Nel caso che l'ente sovventore o la Società costruttrice si rifiutassero a rilasciare l'atto necessario alla cancellazione dell'ipoteca, l'acquirente può richiamarsene al Tribunale civile che provvede in Camera di consiglio, sentite le parti e il Pubblico Ministero, con la procedura stabilita dall'articolo 2039 del Codice civile.

CAPO V.

Case popolari costruite da industriali e case rurali

—

Art. 15.

La esenzione di cui all'articolo 7 della presente legge è estesa, con le norme e con le guarantigie che saranno sancite dal regolamento, alle case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre e da essi vendute in ammortamento semplice o assicurativo, ovvero date in affitto ai propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori.

Art. 16.

Nelle provincie, dove non è ancora compiuto il nuovo catasto secondo la legge del 1° marzo 1886, n. 3682, i fabbricati rurali, costruiti dal 1° gennaio 1903 in avanti, saranno esenti dall'imposta ai termini dell'articolo 15 della citata legge.

Art. 17.

Per agevolare la costruzione di fabbricati rurali o il loro adattamento a migliori condizioni igieniche, le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di pietà e altri istituti congeneri, gli istituti di beneficenza e le Società o imprese di assicurazione sono autorizzati a concedere prestiti ammortizzabili, nei limiti e alle condizioni da stabilirsi con speciale regolamento promosso dai Ministri per l'agricoltura e per l'interno.

Tali prestiti sono garantiti con ipoteche sui fabbricati e sull'area da essi occupata.

Se l'area sia ipotecata, in caso di espropriazione o di purgazione delle ipoteche, il mutuante potrà, senza pregiudizio della efficacia della iscrizione ipotecaria a proprio favore, far separare dal prezzo la parte corrispondente alle costruzioni, sino alla concorrenza della minor somma fra lo speso e il migliorato.

Le somme dovute agli istituti mutuanti, per ammortamento di capitale, per interessi e accessori, saranno riscosse secondo le forme e con i privilegi stabiliti dalle leggi per la riscossione delle imposte dirette.

CAPO VI.

Case popolari costruite dai Comuni

—

Art. 18.

Quando sia riconosciuto il bisogno di provvedere alloggi per le classi meno agiate ed ove manchino le Società indicate nell'articolo 2 della presente legge o gl'istituti considerati nell'articolo 22, o ne sia insufficiente l'azione, i Comuni sono autorizzati a intraprendere la costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione, conformandosi alle leggi vigenti ed a tutti i provvedimenti che disciplinano l'assunzione di pubblici servizi per parte di municipi.

I Comuni sono pure autorizzati, colle cautele indicate nel comma precedente, a imprendere la costruzione degli alberghi popolari da affittarsi per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito.

Le case popolari indicate nella prima parte di questo articolo non potranno essere locate a famiglie, le quali abbiano un'entrata complessiva superiore a lire 1500 oppure a lire 300 per ogni membro della famiglia tenuto conto delle classificazioni indicate nell'articolo 4.

Alle aree e alle case indicate nella prima parte di quest'articolo saranno applicate le disposizioni contenute nella fine dell'articolo 6 e nell'articolo 7 della presente legge. Per le costruzioni considerate nel secondo comma di quest'articolo l'esenzione dell'imposta sui fabbricati è estesa a 20 anni.

Le rate corrispondenti agli interessi e agli ammortameni dei mutui contratti dai Comuni per le dette opere devono essere coperte da delegazioni sul provento delle sovrimposte e, nella insufficienza di esse, sugli altri tributi comunali.

La deliberazione del Consiglio che sarà approvata dalle autorità tutorie, deve essere accompagnata dalla dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di fatto, che l'hanno determinata, nonchè dal piano tecnico e finanziario dell'operazione e della disponibilità dei mezzi per effettuarla.

Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte, sovrimposte e tasse generali e locali, degli oneri dipendenti dai regolamenti locali, del deperimento, delle spese di assicurazione contro gl'incendi e delle perdite sugli sfitti eventuali.

Tutte le deliberazioni del Consiglio comunale devono adottarsi con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e con le norme prescritte ai numeri 1 e 2 dell'art. 162 della legge comunale e provinciale.

Art. 19.

La tassa di registro per l'acquisto da parte dei Comuni delle aree destinate alle costruzioni di case popolari è ridotta al quarto.

Quando tali aree venissero poi destinate a fini diversi da quelli stabiliti dalla presente legge, o lasciate senza uso per un periodo di 5 anni dall'acquisto, dovrà essere eseguito il pagamento integrale della tassa.

Art. 20.

I Comuni, nei quali sia riconosciuta la necessità di risanare quartieri insalubri o di provvedere alla deficenza di alloggi e case popolari, dovranno compilare, a norma degli articoli 86 e 93 della legge 25 giugno 1865, sulla espropriazione per utilità pubblica, i rispettivi piani regolatori e di ampliamento.

Per la esecuzione del piano di ampliamento i Comuni, ove non abbiano aree disponibili, sono autorizzati a valersi dell'articolo 22 della citata legge domandando l'espropriazione dei terreni compresi nel piano medesimo.

I suoli edificatori, risultanti dalle espropriazioni, potranno esser venduti o concessi temporaneamente, anche a privati.

La plus valenza, manifestantesi al momento della vendita o alla fine delle concessioni temporanee a chiunque fatte, sarà assegnata al fondo speciale costituito dal Comune per provvedere alle case popolari e alle opere edilizie di carattere igienico.

Saranno di preferenza liberati dalle servitù militari i terreni concessi per la costruzione di case popolari fatte a tenore della presente legge.

Art. 21.

Sono applicabili le disposizioni della legge 2 luglio 1891, n 379, alle cessioni di aree demaniali a favore dei Comuni per le costruzioni indicate nella presente legge.

CAPITOLO VII.

Enti morali e Società di beneficenza.

Art. 22.

I corpi morali legalmente riconosciuti e che abbiano per fine esclusivo di compiere operazioni per le case popolari godono di tutte le facoltà e di tutti i benefici di ogni specie contenuti e richiamati nella presente legge.

Eguali benefici e facoltà si concedono alle Società di beneficenza che, senza alcuna mira di lucro provvederanno agli alloggi per ricoverare i poveri a fitti minimi, colle garanzie da determinarsi nel Regolamento.

A coloro che concorsero alla formazione del capitale degli istituti autonomi o delle Società di beneficenza non può essere riserbato negli statuti altro diritto fuorchè quello al rimborso delle somme erogate, devolvendosi l'avanzo del patrimonio alle locali Congregazioni di carità quando si renda necessaria la liquidazione degl'istituti o delle Società.

Art. 23.

È data facoltà ai Comuni di cedere aree per la costruzione di case popolari a prezzo di costo alle Società cooperative e di mutuo soccorso indicate nell'articolo 2 ed agli enti morali e alle Società di beneficenza di cui all'articolo precedente.

CAPO VIII.

Successioni ed espropriazioni delle case popolari

Art. 24.

Quando più eredi sieno chiamati alla successione, la casa popolare sarà assegnata a quello fra i chiamati che offrirà il pagamento in danaro delle quote spettanti agli altri.

Se due o più fra essi facciano tale offerta, si procederà, dinanzi al Pretore, alla estrazione a sorte, per stabilire chi debba essere preferito.

Art. 25.

Al coniuge superstite, contro il quale non sussista, per colpa sua, sentenza di separazione personale passata in giudicato, è attribuito per tutta la vita il diritto di abitazione sulla casa popolare, salvi i diritti che gli spettano per questa e per altre leggi.

Eguale diritto è riserbato ai figli minorenni del defunto proprietario finchè raggiungano la maggiore età.

Art. 26.

Ferme le disposizioni contenute nel capo IV, non si potrà procedere all'espropriazione forzata della casa popolare che in mancanza di altri beni, mobili o immobili.

CAPO IX.

Disposizioni finali

Art. 27.

Con regolamento da approvarsi e da modificarsi, quando occorra, con decreto Reale, promosso dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio di accordo col ministro delle Finanze, sentito il Consiglio superiore di Sanità e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge.

Art. 28.

Con decreto Reale, e coi criterî che saranno fissati nel regolamento, i beneficî di questa legge verranno estesi ai corpi morali e alle Società cooperative legalmente costituite anche prima della sua pubblicazione, purchè si conformino alle norme in essa stabilite e purchè le case siano state costruite in epoca non anteriore di 3 anni alla pubblicazione stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI
BACCELLI.
CARCANO.
GIOLITTI.
COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 269 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'articolo 11 del regolamento approvato col Regio decreto 24 dicembre 1896, n. 579 è modificato come segue:

Articolo 11. La graduatoria fra i concorrenti dichiarati idonei è determinata dal numero totale dei punti ottenuti.

In caso di parità di voti ha la precedenza il candidato che ha conseguito il diploma della scuola diplomatico-coloniale a termini dell'articolo 6 del Regio decreto 5 dicembre 1901, n. 514.

La Commissione, appena terminati gli esami, seduta stante, forma la graduatoria e la pubblica immediatamente munita della firma di tutti i commissari facendola affiggere alla porta della sala degli esami.

Un esemplare della graduatoria stessa, parimenti munito delle firme di tutti i componenti la Commissione, è subito trasmesso dal presidente al Ministro il quale ne curà l'immediata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
MORIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 271 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del giorno 27 giugno 1903, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, notificò essere vacante il Collegio elettorale di San Severino Marche, in provincia di Macerata;

Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvata con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di San Severino Marche è convocato pel giorno 26 luglio 1903 affinchè proceda alla elezione del proprio Deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 2 agosto successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1903.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Circolare di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione in data 29 giugno 1903 sui « libri di testo ».

Col chiudersi dell'anno scolastico scade il triennio durante il quale, per il decreto emanato dal Ministro Baccelli il 18 gennaio 1900, rimasero immutati i libri di testo nelle scuole elementari e nelle scuole medie classiche, tecniche e normali.

Per impedire gli arbitrari mutamenti, che, mentre sono didatticamente dannosi, arrecano alle famiglie un inutile aggravio di spese, dispongo che, a cominciare dal venturo anno scolastico, i libri adottati non si possano mutare durante l'intero corso di studi, per il quale siano stati prescelti. Il mutamento potrà soltanto avvenire nelle classi in cui s'inizia lo studio d'una disciplina; ovvero per i libri destinati, nelle scuole medie, agli esercizi di traduzione, se ragioni didattiche lo consiglino.

I manuali di passi scelti di vari autori o antologie debbono restare in uso per non meno di un triennio; e se ne venga esaurita la lettura prima che abbia termine il corso per il quale essi furono proposti, è data facoltà ai professori d'integrare l'insegnamento con lo studio di qualcuno degli autori indicati nei programmi.

In tutti i casi accennati, occorre che la proposta del professore ottenga il parere favorevole del Consiglio degli insegnanti, e che una copia del relativo verbale, coi motivi della deliberazione, sia trasmessa al Ministero per mezzo del R. provveditore agli studi o del presidente della Giunta di vigilanza.

Quanto alle scuole elementari intendo che i maestri siano lasciati liberi di proporre per le proprie scuole i libri da loro creduti meritevoli di essere adottati, restando alle autorità competenti la facoltà di porre il veto all'uso dei testi non adatti o non buoni.

Nei Comuni ove trovasi un solo maestro questi farà da sè la proposta: in quelli che hanno uno o più gruppi di scuole, i maestri di ciascun gruppo, sotto la presidenza del rispettivo direttore didattico o, dove manchi, del maestro più anziano tra quelli di grado più elevato, proporranno collegialmente i libri che intendono adottare, avvertendo che per le classi parallele appartenenti ad uno stesso gruppo devono essere proposti i medesimi libri di testo.

Rammento, però, ai maestri, che i mutamenti devono essere ristretti ai soli casi, in cui l'adozione del nuovo testo costituisca un vero e notevole vantaggio per l'insegnamento.

Quando la proposta riguarda libri compresi nell'elenco già approvato dal Ministero, allora i maestri ne dànno avviso al R. provveditore agli studi per mezzo del R. ispettore, il quale potrà per ragioni didattiche opporsi alla scelta, indicandone i motivi, salvo ricorso al Ministero.

Se la proposta riguarda libri nuovi o non compresi nell'elenco suaccennato, questi saranno esaminati in ogni provincia da una Commissione composta del R. provveditore agli studi, di un professore di pedagogia di scuola normale (o, ove non sia possibile, di un insegnante di lettere delle scuole medie) e di un R. ispettore scolastico scelti dal Ministero, di un direttore didattico scelto dal Sindaco del capoluogo della provincia e di un mestro elementare scelto dal provveditore.

Nessun autore di libri di testo può fare parte di tale Commissione.

I maestri debbono inviare al R. provveditore agli studi, entro il mese di luglio, le liste dei nuovi libri di testo da loro proposti, affinchè possa farsene in tempo debito la revisione. Il R. provveditore, non più tardi del 1° settembre, comunicherà ai maestri quali libri non abbiano ottenuto l'approvazione. Anche per i libri disapprovati dalla Commissione provinciale si può fare ricorso al Ministero.

Confermo le istruzioni e gli ammonimenti contenuti nella mia circolare del 7 ottobre 1901, mantenendo il divieto alle persone investite di autorità scolastica di far adottare i propri libri in qualsiasi ordine di scuole comunque soggette alla loro dipendenza.

Consento però che gl'insegnanti possano adoperare i propri libri nelle rispettive classi, purchè abbiano ottenuto l'approvazione secondo le norme stabilite per i testi di altri autori.

Della scelta dei libri di testo si terrà conto anche nel giudicare il valore di ciascun insegnante.

Il Ministero si riserva di provvedere a suo tempo con altre norme alla revisione dei libri di testo compresi negli elenchi per le scuole elementari già approvati dall' Amministrazione centrale.

Poichè sono per pubblicarsi le istruzioni e i programmi nuovi per le scuole medie, le proposte per i libri di testo debbono, per quest'anno, essere inviate al Ministero entro il 5 ottobre. I capi degli istituti vi uniranno una succinta relazione, con particolari

notizie intorno ai libri che, a parere dell'insegnante della materia o del consiglio dei professori, non fecero buona prova.

Non dubito che gl'insegnanti apprezzeranno la fiducia, cui sono ispirate le nuove disposizioni, e sapranno rispondervi degnamente.

Il Ministro
NASI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

CIRCOLARE riguardante la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli per le denunzie d'esercizio.

L'articolo 3 della legge 19 giugno 1902, n. 242, confermando e completando le disposizioni contenute negli articoli 2 e 20 del vecchio regolamento 17 settembre 1886 sul lavoro dei fanciulli, prescrive che, non solamente si debba denunziare l'apertura all'esercizio di ogni nuovo opificio industriale, cava, miniera, laboratorio, cantiere, ecc., ma che in ciascun anno debba esser rinnovata la denunzia di tutte indistintamente le aziende soggette alla legge anzidetta. Deve, del pari, denunziarsi qualsiasi variazione sopravvenuta all'azienda, posteriormente all'ultima denunzia fatta, e che interessi l'applicazione della legge medesima. Questa, infine, dispone che, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore (cioè dal 1° luglio p. v.) debba esser fatta una straordinaria denunzia di tutte le aziende, ancorchè già dichiarate in base alla legge 11 febbraio 1886 ed al regolamento sopra ricordato, sul lavoro dei fanciulli.

Per l'osservanza degli obblighi di legge qui richiamati saranno seguite le norme seguenti:

Le denunzie saranno compilate, in doppio esemplare, sugli appositi stampati, forniti gratuitamente dal Ministero, conformi ai modelli annessi alla presente.

I modelli occorrenti saranno distribuiti dalle Prefetture. Per ciascun opificio industriale, cava, miniera, laboratorio, cantiere, ecc., deve esser fatta una denunzia separata, anche se in un medesimo Comune l'esercente abbia più aziende sottoposte alla legge.

Gli stampati per la denunzia straordinaria (Mod. *F*), e per le denunzie periodiche (Mod. *G*), saranno dalle Prefetture distribuiti alle persone od alle Ditte tenute all'obbligo della denunzia, osservando le istruzioni date con la circolare del 24 maggio p. p., n. 9272-13.

Per le denunzie d'apertura di nuove aziende (Mod. *E*) e per le denunzie di variazioni nell'esercizio delle medesime (Mod. *H*), gli interessati faranno richiesta alle Prefetture degli stampati occorrenti per mezzo dell'Ufficio locale di P. S. o del Comando locale dell'Arma dei RR. carabinieri.

Le denunzie di apertura di nuove aziende debbono essere presentate alla Prefettura non più tardi di un mese dal giorno in cui ne fu intrapreso regolarmente l'esercizio.

Le denunzie periodiche debbono esser presentate entro il primo bimestre di ciascun anno.

Quelle per variazioni portate all'esercizio dell'azienda debbono esser fatte entro un mese dall'avvenuta variazione.

Infine, la denunzia straordinaria (da farsi - come s'è detto - per tutte le aziende, anche già denunziate a norma del regolamento 17 settembre 1886) deve essere presentata *non più tardi del 31 dicembre del corrente anno.*

S'intende che, oltre a queste, devono, per le denunzie, essere osservate le norme date con la circolare precedente in data 24 maggio p. p., n. 9272-13.

S'inviano con la presente gli stampati occorrenti per la denunzia straordinaria di cui sopra, ed un certo numero di quelli occorrenti per dichiarare l'apertura di nuove aziende e le variazioni sopravvenute alle medesime dopo l'ultima denunzia fatta ai termini della legge nuova del 19 giugno 1902, n. 242.

Agli stampati per la denunzia periodica da farsi nel primo bimestre del prossimo anno si provvederà in seguito.

Importa, intanto, che le Prefetture usino la massima attività e diligenza per accertare che per tutte le aziende soggette alla nuova legge sia fatta la prescritta denunzia straordinaria. Avverto, in proposito, che si dovrà procedere contro gli esercenti, i quali ritarderanno od ometteranno di presentare la detta denunzia, costituendo questa elemento essenziale ed indispensabile per organizzare efficacemente il servizio di vigilanza per l'esecuzione delle nuove disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

È necessario, perciò, che sia ricordato e fatto conoscere, che l'obbligo della denunzia incombe a tutti gli esercenti opifici industriali o laboratorî, dove lavorano riuniti normalmente più di 5 operai di ogni sesso ed età se non vi si adoperino motori, come pure a tutti gli opificî o laboratorî aventi anche minor numero di operai, se vi si faccia impiego di motori. Le cave, le miniere, le torbiere, i cantieri per le arti edilizie e per i lavori delle gallerie, debbono essere denunziati in qualunque caso e qualunque sia il numero degli operai.

Le Prefetture dovranno verificare con ogni impegno se le denunzie siano regolarmente compilate, respingendo, per le necessarie correzioni, quelle che risultassero incomplete, o comunque irregolarmente redatte.

Cura speciale sarà posta nell'esame dell'indicazione dell'industria esercitata; notazione che deve esse fatta con precisione, evitandosi cioè indicazioni generiche, come quelle di « *industria del cotone, della lana, della seta, e simili* ». La stessa cura dovrà usarsi nell'accertare se siano complete e sufficienti le indicazioni relative alla località ove sorge l'azienda denunziata ed al domicilio del gerente o direttore di essa, indicazioni indispensabili ai funzionari incaricati della sorveglianza.

Raccomando ai signori Prefetti di dare istruzioni agli Uffici ai quali le denunzie saranno presentate, perchè completino con le indicazioni richieste, e consegnino all'atto della presentazione agli esibitori di esse, la parte dello stampato riservata alla ricevuta della denunzia: ricevuta, che è nessario sia conservata dagli esercenti, per poterla mostrare agli ispettori che la domandassero.

Perchè tutte le denunzie possano essere inviate al Ministero ed ai Sindaci rispettivi nei termini stabiliti dal Capo I della circolare 24 maggio u. s., n. 9272-13, prego i signori Prefetti di dare istruzioni perchè l'esame, la regolarizzazione e la registrazione di esse siano fatti a mano a mano che le denunzie loro perverranno.

Dispongo, poi, che, a risparmio di tempo e di lavoro di corrispondenza, le denunzie straordinarie, da presentarsi non più tardi del 31 dicembre p. v., siano trasmesse al Ministero (Divisione Industria e Commercio) mercè un solo invio, da farsi non più tardi della fine di febbraio del prossimo anno.

Confido nello zelo e nella solerzia dei signori Prefetti per l'esatta applicazione delle disposizioni contenute nella presente e rivolgo ad essi la preghiera di favorirmi un sollecito cenno di ricevuta della medesima e degli stampati annessi.

Ai signori Prefetti, poi, ed anche ai signori Sotto-Prefetti e Presidenti delle Camere di commercio, raccomando vivamente di dare larga diffusione in particolar modo a quelle, fra le dette disposizioni, che si riferiscono agli obblighi degli esercenti.

Roma, lì 22 giugno 1903.

Il Ministro
BACCELLI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

SERVIZIO DELLE CASSE DI RISPARMIO

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite nel mese di aprile 1903*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFIZI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni		
		Emessi	Estinti	Eccedenza	Depositi	Rimborsi	Somme complessive
Mese di aprile	6	43,561	10,121	33,440	270,264	241,981	512,245
Mesi precedenti dell'anno in corso . .	20	141,986	29,345	112,641	942,281	599,949	1,542,230
Somme totali dell'anno stesso	26	185,547	39,466	146,081	1,212,545	841,930	2,054,475
Anni 1876-1902	5,313	7,695,314	3,032,636	4,662,678	50,198,546	32,506,329	82,704,875
Somme complessive	5,339	7,880,861	3,072,102	4,808,759	51,411,091	33,348,259	84,750,350

	MOVIMENTO DEI FONDI						
	DEPOSITI	Interessi capitalizzati	Somme complessive	RIMBORSI		Somme complessive dei rimborsi	Rimanenze
				Effettivi	Per acquisti di rendita e depositi nella Cassa Depositi e Prestiti		
Mese di aprile . .	35,109,061 60	—	35,109,061 60	32,680,092 10	2,056,458 15	34,736,550 25	372,511 35
Mesi precedenti dell'anno in corso .	125,990,848 47	—	125,990,848 47	96,267,188 50	7,098,373 49	103,365,561 09	22,625,286 48
Somme totali dell'anno stesso . .	161,099,910 07	—	161,099,910 07	128,947,280 60	9,154,831 64	138,102,112 24	22,997,797 83
Anni 1876-1902 . .	5,270,198,078 80	242,387,421 37	5,512,595,500 17	4,469,244,573 50	259,761,652 31	4,729,006,225 81	783,589,274 36
Somme complessive.	5,431,297,988 87	242,397,421 37	5,673,695,410 24	4,598,191,854 10	268,916,483 95	4,867,108,338 05	806 1

OPERAZIONI GIUDIZIALI.

	DEPOSITI		RIMBORSI				Rimanenze
	Quantità	Importo	Quantità	Effettivi	Per acquisti di rendita e depositi nella Cassa Depositi e Prestiti	Somme complessive	
Mese di aprile . . .	3,573	2,194,389 36	4,885	3,499,433 01	202 92	3,499,433 01	10,919,823 57
Mesi precedenti dell'anno in corso . . .	11,043	10,227,262 79	15,602	10,418,476 98	—	10,418,679 90	
Somme totali dell'anno stesso	14,616	12,421,652 15	20,487	13,917,909 99	202 92	13,918,112 91	
Anni 1883-1902 . . .	862,104	577,629,339 78	1,223,190	562,019,910 48	3,193,144 97	565,213,055 45	
Somme complessive .	876,720	590,050,991 93	1,243,677	575,937,820 47	3,193,347 89	579,131,168 36	

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Cancellerie e Segreterie.

Con decreti Ministeriali del 18 marzo 1903:

È assegnato l'aumento del decimo in lire 130 sull'attuale stipendio di lire 1300, con decorrenza dal 1° marzo 1903, a:

Susini Vittorio, vice cancelliere della pretura di Piazza Brembana.

Maschio Giuseppe Agostino, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale di Chiavari.

Maestrello Costantino, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Mantova.

Bucci Giuseppe Luca, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Avezzano.

Nardeschi Tommaso, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Ancona.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 130 sull'attuale stipendio in lire 1300, con decorrenza dal 1° aprile 1903, a:

Vernieri Cipriano, vice cancelliere della pretura di San Cipriano Picentino.

Baldassarre Eugenio, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Lucera.

Candida Andrea, vice cancelliere della pretura di Bovino.

Ciasulli Michele, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Ariano di Puglia.

Pettinucci Dino, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Arezzo.

Martinelli Pietro, vice cancelliere della pretura di Mede.

De Marco Enrico, vice cancelliere della pretura di Tolmezzo.

Zanco Gaetano, vice cancelliere della pretura di Este.

Poli Costantino, vice cancelliere della 1ª pretura urbana di Roma.

Vecci Ippolito, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Firenze.

È assegnato per compiuto 2° sessennio l'annuo aumento di lire 80, sull'attuale stipendio di lire 2200 con decorrenza dal 1° marzo 1903, a:

Peria Giovanni Battista, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Salerno.

Ponti Ermenegildo, cancelliere della pretura di Gavirate.

È assegnato per compiuto 2° sessennio l'annuo aumento di lire 130, sull'attuale stipendio di lire 1300 con decorrenza dal 1° marzo 1903, a:

Villacci Faustino, vice cancelliere della 7ª pretura di Napoli.

È assegnato per compiuto 2° sessennio l'annuo aumento di lire 130 sull'attuale stipendio di lire 1300, con decorrenza dal 1° aprile 1903, a:

Pezzini Paolo, vice cancelliere della 7ª pretura di Milano.

Lo Verro Giuseppe, sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la Corte di appello di Palermo.

Guida Alfonso, sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la Corte di appello di Napoli.

Ruggiero Gioacchino, vice cancelliere della pretura di Catanzaro.

Morales Vincenzo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Palermo

Sottili Domenico, vice cancelliere della pretura urbana di Milano.

Giambri Biagio, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Termini Imerese.

È assegnato per compiuto 3° sessennio l'annuo aumento di lire 40 sull'attuale stipendio di lire 1300 con decorrenza dal 1° marzo 1903, a:

Garro Casaccio Antonino, vice cancelliere della pretura di Ferla.

È assegnato per compiuto 3° sessennio l'annuo aumento di lire 40 sull'attuale stipendio di lire 1300 con decorrenza dal 1° aprile 1903, a:

Spinelli Enrico, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Napoli.

Manzo Giovanni, vice cancelliere della 8ª pretura di Napoli.

Benincasa Giambattista, vice cancelliere della 3ª pretura di Palermo.

Con RR. decreti del 22 marzo 1903:

Favara Calcedonio, cancelliere della pretura di Aragona di Sicilia, in aspettativa per anzianità sino al 28 febbraio 1903, è a sua domanda, richiamato in servizio nella stessa pretura di Aragona di Sicilia, a decorrere dal 1° marzo.

Glisenti Orazio, cancelliere della pretura di Piadena, è tramutato nella pretura di Gargnano.

Foderaro Tommaso, cancelliere della pretura di Grimaldi, applicato alla segreteria della Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, è tramutato alla pretura di Piadena, continuando nella detta applicazione.

Soardi Francesco, vice cancelliere della pretura di Ventotene, incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Borgotaro, coll'annua indennità di lire 150, è, invece, incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Piadena, continuando a percepire l'attuale indennità.

Altimari Vincenzo, vice cancelliere della pretura di Montalto Uffugo, incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Grimaldi, coll'annua indennità di lire 150, è nominato cancelliere della stessa pretura di Grimaldi, coll'annuo stipendio di lire 1,600, cessando dal percepire la detta indennità.

Capaccio Enrico, vice cancelliere della pretura di Vietri sul Mare, incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Sarno coll'annua indennità di lire 150, è tramutato alla pretura di Buccino continuando nel detto incarico ed a percepire la stessa indennità.

Capra cav. Francesco, vice cancelliere della Corte di Cassazione di Torino, collocato a riposo con decreto ministeriale di pari data, è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di Corte di cassazione.

Con decreti Ministeriali del 22 marzo 1903:

Capra cav. Francesco, vice cancelliere della Corte di cassazione di Torino, è, a sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1 lettera A del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° aprile 1903.

Ferrari Achille, vice cancelliere della pretura di Buccino, è tramutato alla pretura di Vietri sul Mare.

Lanzara Mario, alunno di 3ª classe nella pretura di Aquila, è tramutato alla pretura di Palma Campania, a sua domanda.

Zei Lorenzo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Lecco, è nominato vice cancelliere della pretura di Pietrasanta, coll'attuale stipendio di L. 1300.

Pagliai Angiolo, vice cancelliere della pretura di Fucecchio, è richiamato al precedente posto di vice cancelliere della pretura di Prato.

Marchetti Serafino, vice cancelliere della 1ª pretura di Roma, è tramutato alla 3ª pretura di Roma, a sua domanda.

Decinque Camillo, vice cancelliere della 3ª pretura di Roma, è tramutato alla 1ª pretura di Roma.

Cottarelli Camillo, vice cancelliere della pretura di Solmona, è tramutato alla pretura di Guarcino, a sua domanda.

Panissidi Gaetano, vice cancelliere della pretura di Romotta è tramutato alla pretura di Mistretta.

Buscemi Innocenzo, vice cancelliere della pretura di Mistretta, è tramutato alla pretura di Rometta, revocandosi il decreto 22 novembre 1902, col quale il Buscemi stesso fu sospeso dall'esercizio delle funzioni.

Con RR. decreti del 26 marzo 1903:

Longo Giuseppe, cancelliere della pretura di Argenta, tempora-

neamente applicato alla cancelleria della Corte d'appello di Napoli, è nominato segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Grosseto, con l'attuale stipendio di lire 1,800 continuando nella stessa applicazione.

Zinaghi Raffaele, vice cancelliere della pretura di Orsogna, incaricato di reggere il posto di cancelliere della pretura di Argenta, con l'annua indennità di lire 150, è nominato cancelliere della stessa pretura di Argenta, con l'annuo stipendio di lire 1600 cessando dal percepire la detta indennità.

Gorli Carlo, vice cancelliere della 3ª pretura di Firenze, è tramutato alla pretura di Orsogna ed è incaricato di reggere il posto di segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Grosseto, con l'annua indennità di lire 150 a carico del capitolo 6° del bilancio.

Lamberti Nicola, vice cancelliere della pretura di Gimigliano, è nominato cancelliere della pretura di Dipignano coll'annuo stipendio di lire 1600.

Tintisona Marco, cancelliere della pretura di Greve, applicato alla direzione generale della statistica, è tramutato alla pretura di Ponzone, continuando nella detta applicazione.

De Lucchi Augusto, vice cancelliere della pretura di Carpeneto, incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Greve, coll'annua indennità di lire 156, è nominato cancelliere della stessa pretura di Greve, coll'annuo stipendio di lire 1600 cessando dal percepire la detta indennità.

Verona Felice, sostituto segrezario aggiunto alla procura generale presso la Corte d'appello di Casale, è nominato vice cancelliere della pretura di Carpeneto, coll'attuale, coll'attuale stipendio di lire 1430, ed è incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Ponzone, coll'annua indennità di lire 150, a carico del capitolo 6° del bilancio.

Picciati Giulio, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Rieti, applicato al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, è nominato cancelliere della pretura di Bevagna, coll'attuale stipendio di lire 1600, continuando nella stessa applicazione.

DIREZIONE GENERALE
della Cassa dei Depositi e Prestiti
E DELLE GESTIONI ANNESSE

È stato dichiarato lo smarrimento del seguente certificato di annualità 5 0[0]:

N. 6600 di lire trecentottantanove e centesimi venti (389.20) emesso a Firenze li 14 febbraio 1872 e rinnovato a Roma il 21 maggio 1898 con godimento dal 1° gennaio 1898 a favore della chiesa parrocchiale di S. Pietro dei Latini in Naso, con la seguente avvertenza:

« della presente annualità venne domandata l'inscrizione per « eseguire l'affrancamento di un'annua prestazione a titolo di ca- « none di L. 378,67 liquidato col laudemio in L. 389,19, dovuto « all'Ente titolare da Cicero Teresa fu Casimiro, vedova di Giu- « seppe Piccolo, come risulta dall'atto del 2 giugno 1871, rogato « Buttà, notaio in Naso ».

Annotazione: Detta annualità è sottoposta ad ipoteca a favore della chiesa del SS. Salvatore di Naso, in surrogazione delle seguenti tre inscrizioni accese sui registri della Conservatoria delle ipoteche di Messina, cioè:

La prima accesa il 13 giugno 1844 al R. VI, volume 330, articolo 53522.

La seconda accesa il 13 giugno 1844 e rinnovata il 28 dicembre 1864 al R. VI, volume 93, articolo 13789.

La terza accesa il 13 giugno 1844 e rinnovata il dì 11 dicembre 1869 al R. XI, volume 203, articolo 33052.

Come risulta dal certificato del conservatore delle ipoteche di Messina in data 31 luglio 1871.

Roma, 26 giugno 1903.

Pel capo sezione
DENTICE.

V. *Il direttore capo della ragioneria*
A. GABRIELLI.

Il direttore generale
VENOSTA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*.

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 luglio 1903, in lire 100,00

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

7 luglio 1903:

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	102 14 1/4	100,14 1/4
	4 1/2 % *netto*	101 73 3/8	100,60 7/8
	4 % *netto*	101,82 3/4	99,82 3/4
	3 1/2 % *netto*	100,23 1/8	98,48 1/8
	3 % *lordo*	72,56	71,36

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La stampa inglese si occupa largamente del ricevimento fatto dai Londinesi al Presidente della Repubblica francese, sig. Loubet.

Il *Daily Telegraph* constata che la giornata di ieri è stata per Loubet un vero trionfo.

Il *Morning Post* scrive che il ricevimento fatto a Loubet prova i sentimenti amichevoli di tutte le classi della popolazione per la Francia. Soggiunge che è il momento per i due paesi di ricordarsi che hanno interessi comuni, sorvolando sulle questioni relativamente piccole, che talvolta possono dar luogo a malintesi.

Il *Daily News* dice che lo spettacolo di ieri è di natura tale da far sparire i malintesi, che possono esistere ancora tra i due paesi rispetto all'Africa centrale e al Siam.

Lo *Standard* dice che l'accoglienza fatta ieri a Loubet prova che l'interesse dell' Inghilterra per la Francia e per i francesi è più vivo che mai.

Il *Times* dice che la cordialità delle accoglienze a Loubet è prova indubbia della grande soddisfazione con cui tutto il paese saluta il primo magistrato della Francia.

Il fatto che il Presidente è accompagnato dal distinto uomo di Stato che dirige in Francia il Ministero degli esteri fa sperare che questa visita sarà un'occasione per una conversazione amichevole sopra i punti in cui gli uomini di Stato inglesi e francesi non sono riusciti finora a mettersi d'accordo; ma questa visita avrà effetti anche ben più notevoli per un accordo reale tra le due Nazioni.

* * *

Il corrispondente dello *Zeit* di Vienna a Sofia ebbe una conversazione col generale Petroff, presidente del Ministero bulgaro.

Il sig. Petroff disse che il Governo bulgaro non intende affatto di impedire la riforma progettata dalle Potenze, che esso mira a raggiungere un perfetto accordo colla Turchia e che il presente Gabinetto bulgaro gode tutta la fiducia della Porta.

La Bulgaria non ha affatto velleità di conquista, essa vuole vivere in pace colla Turchia e chiede solo che sia garantito ai macedoni il quieto vivere, affinchè non siano spinti dalla disperazione ad imprese che potrebbero riuscire funeste a tutti i popoli balcanici.

* * *

Il corrispondente a Pietroburgo del *Lokal Anzeiger* di Berlino ha da sicura fonte che il Principe Ferdinando non turberà di certo, contro la volontà della Russia, la pace balcanica.

I concentramenti militari turchi essere necessari in causa della situazione macedone, i timori della Bulgaria essere quindi infondati.

La stessa *Lokal Anzeiger* pubblica un telegramma del suo corrispondente a Sofia il quale dice che ebbe un colloquio col Presidente dei ministri sig. Petroff, e che questi dichiarò che la Bulgaria ha tutte le ragioni di essere inquieta e quindi deve stare in armi.

« Le do parola, avrebbe detto il sig. Petroff, che noi non vogliamo la guerra ma temiamo le intenzioni della Turchia la quale arma e concentra truppe e, si dice, mediti perfino uno sbarco sulla costa bulgara. Inoltre, quand'anche la Turchia non volesse la guerra, i soldati affamati che si trovano al confine potrebbero prenderle la mano. Perciò armiamo anche noi e non richiameremo i rinforzi che quando la Turchia disarmerà ».

* * *

Si ha da Londra:

Cinquantaquattro membri del Parlamento tennero una conferenza privata affine di accordarsi per la difesa del libero scambio.

Goschen e Hicks Beach parlarono nei loro discorsi del rincaro dei viveri, che sarebbe la conseguenza prima del protezionismo.

Fu deciso di nominare una commissione, che dovrà fare propaganda fra il popolo, contro la politica doganale di Chamberlain.

Lo stesso giorno un'altra conferenza fu tenuta dai radicali, sotto gli auspici del *National Liberal Club*, pure contro i progetti di Chamberlain.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Genova, provenienti da Torino, giunsero ieri a Spezia, col loro seguito.

Stamane S. A. R. la Duchessa ha presieduto ufficialmente la cerimonia della consegna della bandiera, dono delle signore degli ammiragli, vice ammiragli, contro ammiragli attualmente in servizio attivo, alla R. nave *Saint-Bon*.

Alle ore 10, a bordo della nave, dal padre Semeria, che appositamente si recò a Spezia, venne celebrata la messa e indi benedetta la bandiera, che poi fu alzata al picco.

Il capitano di vascello Gagliardi, comandante la *Saint-Bon*, ha pronunciato un discorso di circostanza.

Nel pomeriggio, al tramonto, numerosi invitati dovevano assistere all'ammainare della bandiera.

Stasera al Circolo di marina ha luogo un solenne ricevimento, onorato dalla presenza delle LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Genova.

S. E. l'on. Squitti nel Friuli. — L'on. sottosegretario di Stato per le Poste e telegrafi giunse l'altra sera a Regalato, dove l'attendevano le rappresentanze delle autorità locali e dei paesi limitrofi. Vi ebbe festose accoglienze.

Fu offerto in onore di S. E un banchetto di 80 coperti, nel quale hanno parlato il sindaco, il consigliere provinciale, Magrini, il segretario Scotti, un consigliere ed il ricevitore postale, tutti ringraziando l'on. Squitti che, per il primo, porta a quelle popolazioni il saluto del Governo.

Rispose degnamente S. E. l'on. Squitti.

In Campidoglio. — Sotto la presidenza del sindaco, principe Colonna, la Giunta municipale di Roma tenne ieri un'adunanza straordinaria per deliberare in ordine alla crisi.

Preso atto dell'ordine del giorno del Consiglio, col quale si chiariva il significato dell'ultimo voto consigliare, Sindaco e Giunta deliberavano di ritirare le dimissioni

La Lega navale. — Dalla sezione di Parigi la presidenza della Lega navale italiana ha ricevuto il telegramma seguente:

« Sezione parigina Lega navale italiana creata in occasione anniversario Solferino invia riverente saluto Lega madre, assicurandola della sempre vivace e patriottica fede fratelli transalpini quali fanno voti ardenti per lo sviluppo della marina italiana sotto auspeci Re liberale e Principi illustri Casa Savoia.

« Generale TURR ».

Il Vesuvio in attività. — Continuano i fenomeni eruttivi abbastanza notevoli del Vesuvio.

Le esplosioni ed il getto di materie ignee si alternano alla distanza da 5 a 10 minuti e lo spettacolo del fuoco che lanciato ad una certa altezza ricade come una pioggia, si osserva benissimo dai Comuni vesuviani.

Però come queste esplosioni sono di una certa violenza, ed il materiale ricade nella cava del cono terminale, così è pericoloso avvicinarsi o ascendere quella sommità.

Lo spettacolo ch' è interessante, può anche osservarsi alla distanza di un centinaio di metri del cono, fermandosi sull'orlo del grande cratere del 1872.

Il traforo del Sempione. — Durante il mese di giugno il progresso del traforo fu di 334 metri.

La lunghezza attuale della galleria perforate è di 16,193 metri sui 19.700 che formano la lunghezza totale del monte.

Dal lato di Briga la galleria misura 9427 metri, da quello di Iselle 6766.

Lo scolo delle acque provenienti dal tunnel è di 1054 litri al minuto secondo.

Notizie agrarie. — Ecco il riepilogo delle notizie agrarie della terza decade di giugno:

Il tempo caldo ed asciutto migliorò assai le condizioni della campagna che tuttavia è sempre alquanto arretrata.

È incominciata quasi dappertutto la mietitura del frumento, con previsione di buon raccolto; essa è già assai inoltrata in Sicilia, e il prodotto risulta di ottima qualità, se non molto abbondante.

Il granturco vegeta rigoglioso e ne incomincia la fioratura.

La stagione propizia e l'energia con cui sono state generalmente condotte le cure preventive hanno in molti luoghi arrestato la diffusione della peronospora.

Questa continua però a ispirare un poco d'apprensione in parte del Veneto, della Toscana e delle Marche, nell'Emilia e nelle provincie di Caserta e di Napoli.

Si nota un sensibile sviluppo di oidio in provincia di Bari.

Scarse in generale, ma buone le frutta.

Buono pure lo stato dell'olivo, delle barbabietole, della canapa e dei legumi.

Danni per temporali e per grandine nelle provincie di Cuneo, di Torino, di Parma, di Chieti, di Campobasso e di Bari.

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *D. Balduino*, *Capri* e *Sicilia*, della N. G. I., giunsero i due primi a Bombay, provenienti da Genova e da Hong-Kong ed il terzo a Montevideo, proveniente da Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUDAPEST, 7. — Il partito dell'indipendenza ha deciso, con 26 voti contro 20, di non continuare l'ostruzionismo alla Camera dei deputati.

Barabas si è dimesso da vice presidente del partito stesso.

LONDRA, 7. — Stamane, alle ore 9, il Presidente della Repubblica francese, Loubet, col suo seguito uscì dalla *York House* e si recò all'ospedale francese in *Shaftesburg Avenue*, ove fu ricevuto dalle autorità dell'ospedale. Il Presidente fece una minuta visita dell'istituto e parlò con qualche ammalato

Uscito dall'ospedale, Loubet si recò a *Lancaster Gate* per visitare la casa delle istitutrici francesi, e fu ricevuto da tutte le patronesse dell'istituzione.

Indi fece ritorno alla *York House*.

Lungo tutto il percorso una grande folla ha fatto al Presidente entusiastiche dimostrazioni. Si nota che l'entusiasmo di oggi è anche maggiore di quello di ieri.

Il passaggio della carrozza presidenziale è salutato sempre con vivi applausi. Il tempo è bello, le vie sono animatissime.

VENEZIA, 7. — È giunta da Spalato l'ex-Imperatrice Eugenia, a bordo del *yacht Thistle*.

VIENNA, 7. — L'Imperatore partirà domattina per Ischl, ove soggiornerà durante l'estate.

BELGRADO, 7. — La Scupstina è convocata pel 14 ottobre.

Le elezioni avranno luogo il 22 settembre.

LONDRA, 7.— Terminato alla *York House* il ricevimento delle rappresentanze municipali, il Presidente della Repubblica francese, in una carrozza scortata dai corazzieri reali, si è recato insieme col Ministro degli affari esteri, Delcassé, coi personaggi addetti alla sua persona, e con tutto il suo seguito, che prese posto in altre carrozze, alla *Guildhall*, per prender parte al banchetto che il Lord Mayor e la Corporazione dei Mercanti offrono in suo onore.

Il corteo presidenziale, passando per *Pall Mall*, *Reggent Street*, *Oxford Street*, *Holborn* e *Cheapside*, è giunto alle 12,30 alla *Guildhall*, ove avevano già preceduto Loubet il Principe e la Principessa di Galles.

Il passaggio della vettura presidenziale nelle vie più frequentate della *City* è stato salutato da grandi acclamazioni.

La circolazione è sospesa.

Le truppe fanno ala, mentre la folla acclama, sventolando i fazzoletti ed agitando i cappelli.

Sulla *Guildhall* sono issati la bandiera francese e lo stendardo reale inglese.

Anche le vie percorse dal Corteo presidenziale sono ornate con bandiere francesi ed inglesi.

Il Lord Mayor, coi suoi *Aldermen*, riceve il Presidente Loubet all'ingresso gotico dell'antica sede della Corporazione.

LONDRA, 7. — Il banchetto alla *Guildhall* in onore del Presidente Loubet, ha avuto luogo nella grande sala gotica artisticamente e riccamente addobbata.

Siedevano alla tavola d'onore il Presidente Loubet, i Principi di Galles, gli altri membri della Famiglia reale, il Lord Mayor, gli Ambasciatori ed i Ministri.

Al levar delle mense il Lord Mayor pronunciò un discorso, nel quale fece un caldissimo elogio della nazione francese, accolto da vivissimi applausi.

Il Presidente Loubet rispose, suscitando entusiastiche acclamazioni, specie allorchè disse che il mondo deve all'Inghilterra quei principî di libertà, che sono considerati essenziali per ogni moderno sviluppo.

Entusiastiche grida di: *Viva la Francia! Viva il Presidente Loubet!* accolsero queste parole del Presidente.

BELGRADO, 7. — Il *Giornale Ufficiale* pubblica il decreto Reale che fissa le elezioni politiche al 20 settembre (vecchio stile) e convoca la Scupstina pel 14 ottobre (vecchio stile).

MADRID, 7. — Il Re ha firmato i decreti, coi quali accetta le dimissioni del senatore Cipriano Del Mazo da Ambasciatore presso S. M. il Re d'Italia e nomina in sua vece Ambasciatore di Spagna Dupuy de Lôme.

LONDRA, 7. — Verso le ore 7 pom. il Presidente della Repubblica francese col Ministro degli affari esteri, Delcassé, e con tutto il suo seguito, esce dalla *York House* per recarsi all'Ambasciata francese, ove ha luogo un pranzo di settanta coperti, al quale intervengono, oltre il Presidente Loubet, il Re Edoardo, il Lord Mayor il Duca di Connaught ed il Ministro degli affari esteri, marchese di Lansdowne.

Lungo il percorso dalla *York House* all'Ambasciata un'immensa folla acclama vivamente il Presidente.

Le famiglie dell'aristocrazia londinese, in segno di particolare deferenza, hanno allineato lungo tutte le vie per le quali Loubet passa per recarsi all'Ambasciata, i loro equipaggi, sui quali le dame, levatesi in piedi, applaudono entusiasticamente gridando *Viva la Francia! Viva Loubet!*

VIENNA, 7. — La *Wiener Zeitung* pubblicherà domani una lettera autografa dell'Imperatore al dottor De Koerber, nella quale l'Imperatore dichiara di non poter accettare le dimissioni del Ministero malgrado le difficoltà che, secondo il parere del Ministero stesso, si oppongono alla sua azione.

Di fronte agli affari supremamente importanti che devono essere regolati in breve, l'Imperatore dichiara di aver bisogno dei preziosissimi servigi del Ministero de Koerber.

La lettera termina esprimendo riconoscenza e ringraziando il ministro per i suoi grandi meriti ed assicurando il dott. De Koerber della piena fiducia dell'Imperatore che conta sul suo patriottismo già spesso esperimentato.

ATENE, 7. — *Camera dei deputati.* — Un deputato di Pyrgos comunica un dispaccio il quale reca che la situazione è colà grave, a causa dell'agitazione che vi regna per l'abbandono del monopolio dell'uva di Corinto.

Il Governo dichiare che le notizie ufficiali non presentano nulla di inquietante.

Il deputato replica che un altro dispacio da Pyrgos annunzia che i contadini si sono recati in città per prender parte ad un *meeting* e che essi sono molto eccitati

ATENE, 8. — Il presidente del Consiglio, Theotokis, ha telegrafato al Re, presentandogli le dimissioni dell' intero Gabinetto.

LONDRA, 8. — Iersera ebbe luogo all'Ambasciata francese il pranzo di gala. La grande sala del palazzo dell'Ambasciata, ove si tenne il banchetto, era decorata con straordinaria magnificenza.

Il Presidente Loubet giunse all'Ambasciata, accolto con entusiastici applausi dalla folla che stazionava nei dintorni e col suono della *Marsigliese*.

Poco dopo giunse il Re Edoardo, il quale fu pure vivamente acclamatato, e fu ricevuto dal Presidente Loubet col ministro Delcassé e l'Ambasciatore Cambon.

Il pranzo cominciò alle 7,30 pom.

Il Presidente Loubet brindò al Re, alla Regina, ai Principi di di Galles, ai Duchi di Connaught ed a tutta la Famiglia Reale.

Durante il banchetto il Re ed il Presidente s'intrattennero affabilmente

LONDRA, 8. — La serata di gala al *Covent Garden* è riuscita splendidamente.

I palchi erano gremiti di uomini in abito nero e di signore in eleganti *toilettes*.

Il Re Edoardo, la Regina Alessandra, ed il presidente Lubet entrarono nel palco alle 10 pom. precise.

Gli spettatori, tutti in piedi, li accolsero con entusiastica ovazione; l'orchestra suonò il *God save the King* e la Marsigliese.

Il Re ed il presidente occuparono il centro del palco; Loubet aveva alla sua sinistra la Regina; il Re aveva alla destra il Principe di Galles.

Vennero eseguiti il primo atto del *Rigoletto*, il secondo atto della *Carmen* ed il secondo atto di *Giulietta e Romeo*.

La rappresentazione terminò a mezzanotte.

Il Re, la Regina ed il presidente Loubet lasciarono il teatro mentre gli spettatori, nuovamente in piedi, applaudivano calorosamente e l'orchestra suonava il *God save the King* e la Marsigliese.

ATENE, 8. — Vi furono ieri a Pyrgos *meetings* tumultuosi per protestare contro l'abbandono del progetto di monopolio dell'uva di Corinto da parte del Governo.

La popolazione, specialmente quella della campagna, è eccitatissima.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 6 luglio 1903

Il barometro è ridotto allo zero . . . . . —
L'altezza della stazione è di metri . . . 50,6
Barometro a mezzodì . . . . 752,7.
Umidità relativa a mezzodì . . . . 49.
Vento a mezzodì . . . . W.
Stato del cielo a mezzodì . . . . nuvoloso.
Termometro centigrado . . . . { massimo 27,°5. / minimo 21,°8.
Pioggia in 24 ore . . . . mm. 0,0

Li 7 luglio 1903.

In Europa: pressione massima di 770 sul Golfo di Guascogna, minima di 748 sulla Scandinavia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso ovunque fino a 6 mm. al Nord; temperatura alquanto diminuita; pioggie e temporali sull'Italia superiore.

Stamane: cielo sereno all'estremo Sud e Sicilia, vario al NW, nuvoloso altrove; pioggie al NE; venti moderati settentrionali all'estremo Nord, tra Sud e ponente altrove.

Si è formata una depressione secondaria in Val Padana, con un minimo di 754; massimo a 760 in Sicilia.

Probabilità: venti forti settentrionali all'estremo Nord, tra Sud e ponente altrove; cielo quasi ovunque nuvoloso; pioggie e temporali; al Nord e Centro, mare agitato.

N. B. — Alle ore 14,35 è stato telegrafato a tutti i semafori di alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 7 luglio 1903.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	1/2 coperto	mosso	26 4	18 8
Genova	1/4 coperto	legg. mosso	24 2	20 9
Massa Carrara	3/4 coperto	legg. mosso	24 1	20 1
Cuneo	sereno	—	27 3	17 3
Torino	sereno	—	24 6	18 0
Alessandria	3/4 coperto	—	30 2	18 2
Novara	sereno	—	28 0	17 4
Domodossola	1/4 coperto	—	25 4	16 2
Pavia	1/4 coperto	—	26 0	18 6
Milano	1/2 coperto	—	26 4	17 8
Sondrio	1/2 coperto	—	24 0	16 0
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	3/4 copertó	—	24 4	17 7
Cremona	piovoso	—	26 4	18 5
Mantova	coperto	—	25 5	20 0
Verona	temporalesco	—	24 2	18 0
Belluno	piovoso	—	24 3	10 3
Udine	3/4 coperto	—	27 0	15 8
Treviso	3/4 coperto	—	28 1	18 0
Venezia	coperto	legg, mosso	27 0	18 6
Padova	coperto	—	25 4	18 5
Rovigo	piovoso	—	38 0	19 3
Piacenza	3/4 coperto	—	26 3	17 7
Parma	piovoso	—	26 8	19 3
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	28 0	21 0
Modena	3/4 coperto	—	29 9	18 7
Ferrara	piovoso	—	30 0	19 0
Bologna	3/4 coperto	—	30 0	21 9
Ravenna	coperto	—	29 0	19 6
Forlì	coperto	—	30 2	19 6
Pesaro	coperto	calmo	31 1	20 8
Ancona	coperto	calmo	30 2	22 8
Urbino	coperto	—	27 2	18 9
Macerata	coperto	—	30 3	21 2
Ascoli Piceno	coperto	—	30 0	21 0
Perugia	coperto	—	29 0	17 8
Camerino	—	—	—	—
Lucca	3/4 coperto	—	28 6	20 1
Pisa	coperto	—	27 0	19 5
Livorno	3/4 coperto	agitato	28 0	21 4
Firenze	3/4 coperto	—	28 8	19 7
Arezzo	3/4 coperto	—	28 2	18 2
Siena	1/4 coperto	—	28 0	17 6
Grosseto	—	—	—	—
Roma	3/4 coperto	—	29 1	21 2
Teramo	3/4 coperto	—	31 4	20 2
Chieti	1/2 coperto	—	28 6	17 4
Aquila	coperto	—	27 1	16 9
Agnone	coperto	—	25 2	16 0
Foggia	piovoso	—	32 9	18 3
Bari	sereno	calmo	30 6	20 2
Lecce	sereno	—	31 9	19 3
Caserta	1/4 coperto	—	29 1	18 2
Napoli	1/4 coperto	calmo	26 5	20 0
Benevento	1/4 coperto	—	28 1	16 5
Avellino	sereno	—	26 6	15 6
Caggiano	sereno	—	23 6	14 7
Potenza	1/4 coperto	—	24 2	16 3
Cosenza	sereno	—	31 0	—
Tiriolo	sereno	—	19 8	12 0
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	26 8	20 6
Trapani	1/2 pectroo	calmo	29 2	19 5
Palermo	sereno	calmo	28 9	16 6
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 0	19 0
Caltanissetta	sereno	—	27 0	16 0
Messina	sereno	legg. mosso	28 6	20 3
Catania	sereno	calmo	29 4	21 2
Siracusa	sereno	calmo	31 4	20 0
Cagliari	1/2 coperto	calmo	30 7	20 2
Sassari	coperto	—	30 2	17 6

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabeli.*